

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 15 ottobre 2026

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2027. (Delibera n. 8). (26A05570)

(GU n.245 del 21-10-2026)

IL COMITATO CENTRALE per l'albo nazionale degli autotrasportatori

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalita' di versamento del contributo per l'iscrizione all'albo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori» e, in particolare, l'art. 9, comma 2 lettera d) in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto 30 ottobre 2023, n. 186, mediante cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituendo anche la denominazione di «Dipartimento per la mobilita' sostenibile» con quella di «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» nell'ambito del quale opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

Visto il decreto ministeriale prot. n. RD 12 del 28 gennaio 2026, e successive modifiche e/o integrazioni, con il quale, per la durata di un triennio, e' stata ricostituita la composizione del Comitato centrale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2026, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 7 settembre 2026, al n. 2877 e registrato dall'Ufficio centrale del bilancio il 28 agosto 2026 con il n. 2290, con il quale e' stato conferito al dott. Enrico Finocchi, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Comitato centrale per l'albo nazionale

degli autotrasportatori, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporto di interesse provinciale» e, in particolare l'art. 5, comma 1;

Vista la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, recante l'«esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazione e trasporti e porti lacunari» ed in particolare l'art. 1-bis, commi 1 e 2 con la quale viene stabilito che il contributo annuale per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori per le imprese iscritte all'albo della Provincia di Bolzano - in deroga a quanto previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - e' versato direttamente all'amministrazione provinciale;

Considerato che:

occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2027 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilita' 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti a vario titolo;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 918.615 di cui 731.930 con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate;

Ritenuto, di dover confermare, per l'anno 2027, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2026;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2027 la possibilita' di procedere al versamento del contributo di iscrizione, attraverso la piattaforma PagoPA, con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2027 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del Portale albo:

a) pagamento online, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali online proposti dal PSP scelto;

b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta;

Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella seduta del 15 ottobre 2026;

Delibera:

Art. 1

1. Entro il 31 dicembre 2026, le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2026, debbono corrispondere, per l'annualita' 2027, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2027 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del Portale Albo:

a) pagamento online, effettuato in modo integrato

nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;

b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.

Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalita' sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentira' il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.

Art. 2

1. La quota da versare per l'anno 2027 e' stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,00
B	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,00
C	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50	26,00
D	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,00
E	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,00
F	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,00

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa e' titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,00
B	Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	8,00
C	Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,00

Art. 3

1 La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2027 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2026

Il Presidente: Finocchi